Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 25 novembre 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 26 giugno 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1970
registro n. 27 Difesa, foglio n. 273

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TERRADURA VAGNARELLI Walchiria di Gustavo, nata il 9 gennaio 1924, a Gubbio (Perugia). — Donna dotata di forte e generoso animo, entrava, malgrado la giovane età, nelle formazioni partigiane della sua zona portandovi entusiasmo e fede. In lunghi mesi di lotta partecipava a numerose azioni contro il dotato avversario, mettendo in luce non comuni doti di coraggio e di iniziativa. Dopo essere riuscita con la squadra da lei comandata a fare saltare un ponte stradale, accortasi del sopraggiungere di un reparto avversario, incurante della grande sproporzione delle forze, attaccava con bombe a mano, di sorpresa, con un solo gregario, l'avversario, infliggendogli dure perdite, ponendolo in fuga e recuperando altresì gli automezzi e le armi abbandonate. Valido esempio di determinazione, coraggio e alto spirito patriottico. — Marche, 4 ottobre 1943-27 agosto 1944.

(11188)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1970, n. **832**.

Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto, prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69, agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-1970 devesi intendere a tempo indeterminato, sempreché gli interessati dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica a partire dall'anno accademico 1970-71, e di frequentare i relativi corsi di studio. Il requisito della frequenza dovrà essere accertato anno per anno.

Sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi precedenti anche coloro che, avendo prestato servizio, per incarico annuale conferito secondo quanto indicato nel primo comma del presente articolo, nell'anno scolastico 1967-68, non abbiano potuto prestare servizio, con incarico dello stesso tipo, nel successivo anno scolastico 1968-1969 per aver dovuto assolvere agli obblighi militari di leva.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad emettere, per l'anno accademico 1970-71, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale, che preveda l'accertamento delle condizioni di idoneità fisica dei candidati anche mediante prove attitudinali, per il concorso riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

In deroga alle vigenti disposizioni, ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica sono ammessi anche coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-1970.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. L'ammontare complessivo del contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo all'immatricolazione. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolare la relativa frequenza.

Per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a comandare, sino all'anno accademico 1975-1976, professori di ruolo di educazione fisica, entro il limite massimo di settanta unità, presso gli istituti superiori di educazione fisica, che sono tenuti a rimborsare allo Stato le spese sostenute per la retribuzione degli insegnanti comandati.

Art. 2.

Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sempreché dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica e di frequentare i relativi corsi.

Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e la relativa frequenza, e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.

Art. 3.

Nell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **833**.

Modificazioni allo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari-Portotorres-Alghero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1962, n. 1554, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari-Portotorres-Alghero;

Vista la deliberazione n. 54 del 13 dicembre 1969 del consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari-Portotorres-Alghero;

Vista la nota n. 101988/83 del 9 luglio 1970 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 10 luglio 1970 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 1 e 3 dello statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari-Portotorres-Alghero nei termini indicati dalla delibera n. 54 del 13 dicembre 1969 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 87. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **834**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 286 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale di assistenza sociale psichiatrica e della scuola speciale per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia o terapia del linguaggio, presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di assistenza sociale psichiatrica
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 287. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova è annessa la scuola di assistenza sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali) che fa capo alla cattedra di psichiatria. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli assistenti sociali, istruendoli sui problemi dell'intervento presso l'ambiente familiare e sociale dell'ammalato psichico, sulle possibilità di intervento a tipo casework sui problemi di reinserimento sociale del paziente con disturbi psichici e sulle funzioni dell'assistente sociale presso i servizi di assistenza psichiatrica e le istituzioni psichiatriche ambulatoriali e ospedaliere.

Art. 288. — La durata del corso per il conseguimento del diploma di assistente sociale psichiatrico è di due anni accademici; nel primo anno vengono impartiti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche su materie propedeutiche e tecniche. Nel secondo anno vengono impartiti insegnamenti teorici e pratici su argomenti di clinica neurologica e psichiatrica, assistenza psichiatrica intra ed extraospedaliera e materie affini. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza.

Art. 289. — Possono accedere alla scuola i cittadini italiani di ambo i sessi di 18 anni compiuti, forniti del diploma di scuola media superiore (II grado: cioè maturità classica, scientifica o diplomi equipollenti) ed in possesso del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola di servizio sociale italiana qualificata (con corsi triennali di studi teorici e di tirocinio tenuti — in parte o in toto — da docenti universitari).

Art. 290. — Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al I anno della scuola deve sostenere una selezione sui titoli ed un colloquio attitudinale da parte di una commissione composta dal direttore della cattedra di psichiatria, da un esperto in servizio sociale e da un docente della stessa scuola.

Art. 291. — Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di 20.

Art. 292. — Direttore della scuola è il titolare della cattedra di psichiatria dell'università. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore e nominati dal rettore.

Art. 293. — Le materie d'insegnamento teorico del I anno sono:

Semeiotica psichiatrica;
Psicologia generale;
Igiene mentale;
Neuropsichiatria infantile;
Servizio sociale psichiatrico.

Le esercitazioni pratiche del I anno riguardano la presentazione e la discussione di pazienti riguardanti i più diversi tipi di patologia psichiatrica.

Le materie di insegnamento teorico del II anno sono:

Clinica neurologica;
Psicologia sociale;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Medicina sociale e del lavoro;
Clinica psichiatrica;
Servizio sociale psichiatrico.

Le esercitazioni pratiche del II anno consistono nella discussione e nel diretto intervento in casi di pazienti riguardanti i più diversi tipi di patologia psichiatrica.

Inoltre consistono nella discussione individuale e di gruppo di casi che gli stessi assistenti sociali hanno seguito nel loro ambiente di lavoro.

Art. 294. — Al termine del I anno, per essere ammessi al II, gli allievi devono superare una prova di esami sugli insegnamenti teorici e pratici impartiti.

Art. 295. — Al termine del II anno, per il conseguimento del diploma di assistente sociale psichiatrico, gli iscritti devono sostenere un esame comprendente: *a*) una prova orale sulla materia dell'intero corso; *b*) una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

Art. 296. — Le commissioni per gli esami del I anno e per l'esame di diploma sono composte da tre membri — tra cui un esperto in servizio sociale — scelti tra i docenti della scuola e nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 297. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al II esame non sia loro riconosciuta una idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 298. — Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di assistente sociale psichiatrico.

Art. 299. — Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue:

1° *Anno*:

tassa iscrizione	L.	18.000
contributo	»	25.000
tassa esame	»	7.000
	L.	50.000

2° *Anno*:

tassa iscrizione	L.	18.000
contributo	»	25.000
tassa esame	»	7.000
soprattassa esame diploma	»	3.000
	L.	53.000

Scuola speciale per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia o terapia del linguaggio
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 300. — La scuola speciale per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia o terapia del linguaggio (scuola diretta a fini speciali) ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi, istruendoli sui problemi della riabilitazione dei mutolesi con particolare riguardo ai pazienti affetti da postumi di apoplessia cerebrale. A tale scopo vengono impartiti insegnamenti teorici e pratici diretti al recupero dei disturbi delle funzioni motorie e del linguaggio.

Art. 301. — La durata del corso per il conseguimento del diploma di terapista nelle tecniche riabilitative è di due anni accademici: nel I anno vengono impartiti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche su materie propedeutiche e tecniche presso la clinica delle malattie nervose e mentali. Nel II anno, oltre agli insegnamenti teorici e le esercitazioni pratiche presso la clinica delle malattie nervose e mentali, gli allievi seguono alcuni corsi a carattere pratico presso altre cliniche universitarie e centri di riabilitazione. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed ai tirocini.

Art. 302. — Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di età non inferiore ai 17 anni in possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 303. — Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al I anno della scuola deve sostenere un esame di ammissione che consiste in una prova orale attitudinale dinanzi ad una commissione composta da tre docenti della stessa scuola.

Art. 304. — Il numero massimo dei posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di 20.

Art. 305. — Direttore della scuola è il titolare della cattedra della clinica delle malattie nervose e mentali dell'università.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

Art. 306. — Le materie di insegnamento teorico del I anno sono:

Nozioni elementari e generalità di anatomo-fisiologia;
Anatomo-fisiologia del sistema nervoso;
Anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
Chinesiologia;
Elementi di anatomia e fisiologia riguardanti specificamente il sistema fonatorio;
Elementi di semeiotica dei disturbi del linguaggio;
Esame del linguaggio.

Le esercitazioni pratiche del I anno consistono:

a) per gli allievi in cinesiterapia nell'assistere e partecipare ai trattamenti riabilitativi di pazienti ricoverati presso la clinica e di pazienti che accedono ambulatoriamente alla palestra di rieducazione annessa al centro per lo studio e la cura dell'apoplessia cerebrale presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Genova;

b) per gli allievi in logopedia nell'assistere e partecipare agli esami neuropsicologici ed ai trattamenti logoterapici praticati nel centro per lo studio e la cura dell'apoplessia cerebrale presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Genova.

Le materie di insegnamento teorico del II anno sono:

Elementi di patologia e clinica neuropsichiatrica;
Elementi di patologia e clinica ortopedica;
Fisioterapia: tecniche e applicazioni;
Cinesiterapia: tecniche e applicazioni;

Elementi di patologia del linguaggio;
Terapia del linguaggio;
Elementi di riabilitazione, psicologia e psichiatria geriatrica.

Le esercitazioni pratiche del II anno consistono:

a) per gli allievi in cinesiterapia: eseguire valutazioni neuromotorie e praticare trattamenti cinesiterapici ai pazienti ricoverati presso la clinica e a quelli che accedono ambulatoriamente alla palestra di rieducazione annessa al centro per lo studio e la cura della apoplessia cerebrale presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Genova.

Una parte del tirocinio pratico viene svolta presso altri istituti e cliniche universitarie e centri di riabilitazione;

b) per gli allievi in logopedia: eseguire esami neuropsicologici e praticare trattamenti logoterapici nel centro per lo studio e la cura dell'apoplessia cerebrale dell'Università di Genova presso la clinica delle malattie nervose e mentali.

Art. 307. — Nel I anno dopo aver seguito gli insegnamenti teorici gli allievi devono sostenere una prova orale sulle materie di osteo-atro-miologia, cinesiologia e logopedia per adire alle esercitazioni pratiche.

Al termine del I anno, per essere ammessi al II, gli allievi devono superare una prova di esame sugli insegnamenti teorici e pratici impartiti.

Art. 308. — Al termine del II anno, per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione, gli iscritti devono sostenere un esame comprendente: *a*) una prova scritta, *b*) un esame orale sulla materia dell'intero corso, *c*) una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

Art. 309. — Le commissioni per gli esami del I anno e per l'esame di diploma sono composte da tre membri scelti tra i docenti della scuola e nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissione ha a disposizione 10 punti.

Art. 310. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 311. — Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione specializzato in cinesiterapia o terapia del linguaggio.

Art. 312. — Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue:

1° *Anno*:

tassa iscrizione	L.	18.000
contributo	»	25.000
tassa esame	»	7.000
	L.	50.000

2° *Anno*:

tassa iscrizione	L.	18.000
contributo	»	25.000
tassa esame	»	7.000
soprattassa esame diploma	»	3.000
	L.	53.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **835.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

La facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali conferisce:

La laurea in scienze statistiche ed economiche;
La laurea in scienze statistiche e demografiche;
Il diploma in statistica.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono aggiunti i seguenti:

Calcoli numerici e grafici;
Demografia investigativa;
Elementi di psicologia generale ed applicata;
Teoria delle informazioni;
Teoria delle decisioni (semestrale);
Rilevazioni statistiche ufficiali (semestrale);
Ragioneria generale (semestrale);
Analisi dei costi (semestrale);
Organizzazione aziendale (semestrale);
Tecniche e politiche di vendita (semestrale);

Organizzazione e direzione della produzione (semestrale);

Gestione del personale e tecniche di retribuzione (semestrale).

Nello stesso articolo, il comma seguente l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel corso di laurea in scienze statistiche e demografiche o nel biennio per il diploma di statistica, così come fra quelle impartite in altre facoltà dell'ateneo, previa — in questo caso — approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno ».

Nello stesso articolo dopo il penultimo comma è aggiunta la seguente frase: « Due insegnamenti semestrali equivalgono ad un insegnamento annuale ».

Dopo l'art. 51 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche.

Laurea in scienze statistiche e demografiche

Art. 52. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze statistiche e demografiche è di quattro anni. Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno e il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per la laurea.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di analisi matematica;
2) Analisi matematica;
3) Geometria analitica;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Istituzioni di statistica;
6) Statistica;
7) Statistica metodologica;
8) Demografia;
9) Demografia investigativa;
10) Istituzioni di economia politica;
11) Economia applicata;
12) Istituzioni di statistica economica;
13) Statistica economica;
14) Istituzioni di diritto privato;
15) Istituzioni di diritto pubblico;
16) Sociologia;
17) Teoria dei campioni.

Sono insegnamenti complementari:

1) Teorie demografiche e modelli di sviluppo (semestrale);
2) Economia e popolazione (semestrale);
3) Statistica sociale;
4) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
5) Geografia politica ed economica;
6) Sociologia rurale ed urbana (semestrale);
7) Sociologia dei Paesi in via di sviluppo (semestrale);
8) Sociologia della famiglia (semestrale);
9) Sociologia dell'educazione (semestrale);
10) Politica economica e finanziaria;
11) Econometrica;
12) Contabilità nazionale;
13) Matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale;
14) Antropologia;
15) Etnologia;
16) Antropometria (semestrale);
17) Statistica sanitaria (semestrale);
18) Genetica;
19) Statistica medica e biometria;
20) Elementi di psicologia generale ed applicata;
21) Psicologia sperimentale;
22) Statistica aziendale e analisi di mercato;
23) Economia d'azienda;
24) Ricerca operativa;
25) Teoria dei sistemi;
26) Teoria delle informazioni;
27) Teoria delle decisioni (semestrale);
28) Calcoli numerici e grafici;
29) Rilevazioni statistiche ufficiali (semestrale);
30) Storia della statistica.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche o nel biennio per il diploma di statistica, così come fra quelle impartite in altre facoltà dell'ateneo, previa — in questo caso — approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno cinque complementari. Deve anche aver superato gli esami di due lingue straniere moderne, dei quali almeno uno di lingua francese o inglese o tedesca o spagnola presso la facoltà di scienze politiche, e l'altro di lingua il cui insegnamento sia impartito presso qualsiasi facoltà dello ateneo e dovrà aver ottenuto la firma di frequenza di tre istituti della facoltà.

Due insegnamenti semestrali equivalgono ad un insegnamento annuale.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Art. 53. — L'esame di istituzioni di analisi matematica deve essere superato prima degli esami di analisi matematica, calcolo delle probabilità e statistica; quello di istituzioni di statistica prima degli esami di calcolo delle probabilità, statistica e di ogni disciplina statistica applicata; quello di istituzioni di statistica economica prima dell'esame di statistica economica; quello di istituzioni di economia politica prima degli esami di economia applicata e di istituzioni di statistica economica; quello di demografia prima dell'esame di demografia investigativa. Gli esami di analisi matematica, calcolo delle probabilità e statistica debbono essere superati prima degli esami di statistica metodologica e di teoria dei campioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia e nella discussione di almeno due su tre temi orali scelti dal candidato vertenti su materie fondamentali del suo corso di studi e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Uno di questi temi deve riguardare la statistica metodologica ed uno la statistica applicata.

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: chirurgia toracica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 71. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Riva del Garda.

Al Presidente della Repubblica

A seguito delle elezioni del 5 marzo 1967, il consiglio comunale di Riva del Garda, al quale sono assegnati per legge 30 membri, elesse gli organi di amministrazione con i voti di 21 consiglieri, appartenenti a diversi schieramenti.

Dopo una lunga crisi, si pervenne al rinnovo delle cariche ma il sig. Molinari Egidio, il quale aveva già ricoperto quella di sindaco, fu rieletto a tale ufficio, nella seduta del 15 dicembre 1969, con soli 8 voti; la mancanza di uno schieramento maggioritario si rispecchiò, altresì, nella elezione degli altri componenti della giunta municipale che furono espressi da vari gruppi consiliari con uno scarso numero di suffragi.

La inefficienza funzionale che derivò dalla suenunziata situazione, si è, poi, ulteriormente aggravata, determinando l'assoluta impossibilità di funzionamento del consiglio.

Esso, infatti, dopo aver respinto, nella seduta del 13 aprile c. a., l'approvazione del bilancio relativo al 1970, non riuscì più a riunirsi, per mancanza del numero legale, nei giorni 27 aprile, 19 e 30 maggio, malgrado che il presidente della giunta provinciale, con nota dell'11 dello stesso mese di maggio, avesse invitato il comune a far luogo all'approvazione del predetto bilancio.

Pertanto, il commissario del Governo, previa intesa con il presidente della giunta provinciale, dispose, con decreto 22 giugno 1970, la convocazione dell'organo consiliare per il giorno 2 luglio u. s., in prima convocazione e per il giorno 6 successivo, in seconda convocazione, per deliberare in ordine agli adempimenti di legge, fra i quali la approvazione del bilancio 1970. Nel predetto decreto, notificato ai singoli consiglieri, fu formulata espressa diffida che, in mancanza degli adempimenti stessi, si sarebbe proceduto alla sospensione e allo scioglimento del consiglio comunale, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ciò malgrado, le due adunanze sono andate deserte, essendo intervenuti rispettivamente 9 e 10 consiglieri.

Pertanto, il commissario del Governo, considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Riva del Garda in ordine al predetto essenziale adempimento prescritto dalla legge, ha proposto, ai sensi del menzionato art. 323 del testo unico 1915, lo scioglimento del consiglio stesso, disponendo frattanto la sospensione di tale organo e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si rileva che la carenza del predetto consiglio comunale, continuata malgrado la formale diffida, ha confermato l'esistenza di un permanente stato di inefficienza funzionale del consiglio in dipendenza della mancanza di una omogenea e sicura maggioranza in seno alla stessa rappresentanza consiliare.

In tale situazione, un intervento sostitutivo per l'approvazione del bilancio sarebbe valso a consentire il superamento dello ostacolo momentaneo della relativa votazione ma non avrebbe potuto rimuovere le cause di fondo della crisi che incidono pregiudizievolmente sulla funzionalità dell'amministrazione.

Pertanto, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Riva del Garda.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del predetto consiglio comunale ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Sisinio Pontalti, prefetto a riposo.

Roma, addì 6 novembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del commissario del Governo, il consiglio comunale di Riva del Garda (Trento) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1970, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Riva del Garda è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sisinio Pontalti, prefetto a riposo, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(11584)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Composizione della commissione centrale dei prezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1970, in corso di registrazione, con il quale, a termini dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, vengono delegate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le funzioni del Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi.

Visti l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, sull'istituzione, la composizione e le modifiche apportate alla commissione centrale dei prezzi;

Visti gli articoli 154 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1967, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale è stata composta, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, la commissione centrale dei prezzi;

Visto il successivo decreto 5 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1970, registro n. 5, foglio n. 115, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione della predetta commissione;

Considerato che, per la scadenza del triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, è necessario provvedere alla rinnovazione della composizione della suddetta commissione;

Viste, al riguardo, le disposizioni pervenute dalle amministrazioni e organizzazioni interessate, riguardanti le nomine dei membri effettivi e supplenti della predetta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale dei prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, aggiornata come nelle premesse, è composta, oltre che del segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi, dei seguenti membri, in rappresentanza delle amministrazioni accanto a ciascuna indicata:

1) Tomasini dott. Livio, ispettore generale, membro effettivo e Bracaglia dott. Ugo, ispettore generale, membro supplente, per il Ministero delle finanze;

2) De Rosa dott. ing. Orlando, ispettore generale del genio civile, membro effettivo e Tundo dott. ing. Edmondo, ingegnere capo del genio civile, membro supplente, per il Ministero dei lavori pubblici;

3) Onorati dott. Pasquale, vice prefetto, membro effettivo e De Felice dott. Eustachio, vice prefetto ispettore, membro supplente, per il Ministero dell'interno;

4) Silva dott. Armando, ispettore generale, membro effettivo; Trabace dott. Nicola, ispettore generale, Lentini dott. Francesco e La Porta dott. Gustavo, direttori di divisione, membri supplenti, per il Ministero del commercio con l'estero;

5) Cobre dott. Carlo e Polacco dott. Francesco, ispettori generali, membri effettivi; Breglia dott. Gaetano, ispettore generale, Conte dott. Ovidio, direttore di sezione, Gambero dott. Mario, ispettore superiore, e Golgi dott. Carlo, direttore di sezione, membri supplenti, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

6) Tognetti dott. Giulio, ispettore generale, membro effettivo; Spatuzza dott. Francesco, direttore di sezione, membro supplente, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7) Tolotti dott. ing. Francesco, direttore centrale 1ª cl. e Gerbi dott. Aldo, ispettore generale, membri effettivi; Mazzola dott. ing. Camillo, direttore centrale, Savio dott. ing. Enrico, Baiocco dott. Mario, ispettori capi superiori, Deidda dott. Paolo e Spampinato dottor Saverio, ispettori generali, Franco avv. Vincenzo, membri supplenti, per il Ministero dei trasporti;

8) Bellei ing. Crescenzo e Morgetano dott. Fernando, ispettori generali, membri effettivi; Corrarino dottor Santiago, La Rosa dott. Francesco, Minerva dottor Ugo, Gaglio dott. Elio, Panzanaro dott. Aldo, Cimino dott. Aniello, ispettori generali e Monsignori dott. Giuseppe, ispettore capo, membri supplenti, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

9) D'Onofrio dott. Tommaso, direttore di divisione, membro effettivo; Galiani dott. Antonio, Quaratino dott. Luigi, Mini dott. Raffaele, direttore di divisione, e Ghio rag. Mario, direttore di sezione, membri supplenti, per il Ministero del tesoro;

10) Pinto dott. Luigi, ispettore generale, membro effettivo e Felici dott. Ubaldo, ispettore generale, membro supplente, per l'Istituto centrale di statistica;

11) Salerno dott. Vittorio, direttore di divisione, membro effettivo e Di Paola dott. Domenico, membro supplente, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;

12) Senin prof. avv. Angelo, membro effettivo; Pellegrini dott. Adolfo e Jatosti dott. Armando, membri supplenti, per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

13) Ferroni dott. Carlo, membro effettivo e Sposito dott. Salvatore, membro supplente, per la Confederazione generale dell'industria italiana;

14) Barbato dott. Rodolfo, membro effettivo; Guidotti dott. Paolo, Ghiselli dott. Adolfo, Alessandra dottor Angelo, Brambati dott. Piermaria e Vannicola dottor Paolo, membri supplenti, per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

15) Lucentini dott. Mario, membro effettivo; Luppi dott. Giovanni, Giuliano dott. Agostino e Galmonte dott.ssa Giuliana, membri supplenti, per la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

16) De Pamphilis dott. Nicola, membro effettivo e Mantovani dott. Giovanni, membro supplente, per la Confederazione italiana sindacati lavoratori;

17) Simoncini dott. Franco, membro effettivo e Bellomo Franco, membro supplente, per l'Unione italiana del lavoro;

18) Roscani dott. Bruno, membro effettivo e Tricarico dott. Michelangelo, membro supplente, per la Confederazione generale italiana del lavoro;

19) Masala dott. Andrea, ispettore generale capo, membro effettivo e Caria dott. Giovanni, direttore di divisione, membro supplente, per la Regione autonoma della Sardegna;

20) Messina dott. Francesco, direttore di divisione, membro effettivo e Durante dott. Giovanni, capo sezione, membro supplente, per la Regione siciliana;

21) Dona dott. Vincenzo, membro effettivo e Rossi dott. Bruno, membro supplente, per l'Unione nazionale consumatori.

Art. 2.

La commissione centrale è presieduta dal dott. Demetrio Menegatti, segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

Le funzioni di segretario della commissione suddetta sono assolte dal dott. Mario Caluori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal dott. Salvatore Riccobono o dal dott. Francesco Ricci o dal dott. Cirillo Manieri o dal rag. Ugo Valanzuolo.

Art. 3.

Ai membri della commissione, indicati dal n. 12 al n. 21 dell'art. 1, non sarà attribuito alcun gettone di presenza, nè alcun trattamento di missione a carico del bilancio statale, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per la misura del gettone di presenza e le modalità per la sua corresponsione saranno applicate le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, le relative spese faranno carico al capitolo 1792 del bilancio passivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Rubrica Comitato interministeriale dei prezzi, per l'anno finanziario 1970 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 5.

Le suddette nomine decorrono dalla data del presente decreto ed avranno vigore fino al 30 giugno 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente delegato del Comitato interministeriale dei prezzi
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Registro n. 11 *Industria e commercio, foglio n.* 286

(11543)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Autorizzazione al comune di Sanluri a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1969, n. 241, del commissario straordinario del comune di Sanluri;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 74.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Sanluri;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Sanluri un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. ing. Elio Marongiu il comune di Sanluri è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza un mutuo di L. 74.000.000 (settantaquattromilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sanluri un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.600.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 74.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza per conto del comune di Sanluri il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1970
Registro n. 29 *Grazia e giustizia, foglio n.* 288

(11415)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1970.

Nuova tariffa di vendita per provvista di bordo di tabacchi lavorati nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, numero 04/3762, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968, registro n. 3 Monopoli, pag. 161, che stabilisce i prezzi di vendita dei tabacchi per provvista di bordo e la misura dell'aggio spettante ai rappresentanti del monopolio autorizzati alla vendita di tali prodotti in ciascun porto ed aeroporto;

Ritenuta la necessità di inscrivere nella tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo alcune marche recentemente immesse alla vendita nel territorio nazionale e di apportare modifiche ai prezzi di cessione sulla base dei costi;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è ammessa la vendita per provvista di bordo delle seguenti marche di prodotto ai prezzi per chilogrammo convenzionale a fianco di ciascuna indicati:

sigari Toscani extravecchi: Lit. 10.000 il chilogrammo convenzionale (200 pezzi);

sigari Cavour: Lit. 10.000 il chilogrammo convenzionale (200 pezzi);

sigaretti Branca: Lit. 8.000 il chilogrammo convenzionale (400 pezzi);

sigarette Presidente: Lit. 3.500 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Gala: Lit. 3.125 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Lido: Lit. 3.125 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Stop: Lit. 3.000 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Stop filtro: Lit. 3.000 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Colombo: Lit. 3.000 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette M S: Lit. 3.000 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Nazionali esportazione super: Lit. 2.500 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Super L. S. filtro: Lit. 2.500 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Nazionali esportazione lunga: Lit. 2.500 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Nazionali esportazione: Lit. 2.250 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Nazionali esportazione filtro: Lit. 2.250 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi);

sigarette Nazionali filtro: Lit. 2.250 il chilogrammo convenzionale (1000 pezzi).

Art. 2.

Ai rappresentanti autorizzati dal monopolio è concesso l'aggio del 20% sul prezzo di tariffa di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1970
Registro n. 13 *Monopoli, foglio n.* 268

(11657)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza della assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con il quale viene integrata la composizione del comitato di vigilanza della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia della categoria prevista dalla precitata legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

Visti i propri decreti in data 2 gennaio 1967 e 9 giugno 1970 concernenti, rispettivamente la costituzione del comitato di vigilanza della gestione speciale della assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e la sostituzione di suoi membri;

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, che delegano il Governo della Repubblica ad emanare entro un anno decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento degli organi e comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 59, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in attuazione delle deleghe sopra menzionate che dispone la permanenza in carica degli organi preesistenti fino all'insediamento dei nuovi organi da costituire secondo le norme del decreto medesimo;

Vista la nota 20 giugno 1970, con la quale l'avv. Giuseppe Cicero dichiara di non poter accettare la nomina a membro del comitato in questione in quanto dimissionario dalla confederazione nazionale coltivatori diretti, organizzazione designante;

Vista la nota n. 13015 del 9 luglio 1970 con la quale la confederazione nazionale coltivatori diretti designa quale componente del comitato di vigilanza di cui trattasi in rappresentanza dei coltivatori diretti il dott. Dante del Castello, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Cicero, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Dante del Castello è chiamato a far parte del comitato di vigilanza dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione dell'avv. Giuseppe Cicero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11321)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del Terminillo situato nel territorio dei comuni di Borgovelino, Rivodutri e Poggio Bustone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 gennaio 1968 ha deliberato di rettificare ed ampliare il vincolo imposto, ai sensi della legge sopracitata, sul comprensorio del Terminillo con i decreti ministeriali 15 luglio 1953 e 22 ottobre 1964 estendendo la tutela paesistica anche a parte dei territori dei comuni di Borgovelino, Rivodutri e Poggio Bustone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Borgovelino, Rivodutri e Poggio Bustone;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone proposte per il vincolo hanno notevole interesse pubblico; la parte del territorio di Borgovelino proposto per la tutela, infatti, presenta notevoli caratteri di bellezza naturale per il suggestivo paesaggio montuoso, coperto di boschi e racchiudente punti pubblici di visuale verso il reatino. Le porzioni del territorio dei comuni di Poggio Bustone e Rivodutri, poste sul versante nord-ovest del Terminillo, costituite da caratteristici colli e versanti montani, ricoperti di densi boschi che possiedono una notevole bellezza naturale e formano punti pubblici di visuale che, data la loro elevata posizione, offrono vasti panorami sul reatino;

Decreta:

Parte dei territori dei comuni di Borgovelino, Rivodutri e Poggio Bustone ha interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Le zone sono delimitate nel modo seguente:

Territorio del comune di Borgovelino: a sud dal fiume Velino, indi, proseguendo verso est, nord, ovest e sud-ovest il limite del vincolo segue il confine del territorio di Borgovelino con i comuni di Antrodoco, Micigliano e Castel S. Angelo fino a raggiungere a sud-est il Velino;

Territorio dei comuni di Poggio Bustone e Rivodutri: partendo dal confine comunale tra Rivodutri e Leonessa (a nord-ovest di monte Collelungo) a quota 1200, il limite del vincolo segue la detta quota 1200 sino a pervenire al fosso delle Pietrerosse, al confine tra Rivodutri e Poggio Bustone, da qui segue ancora la quota 1200, attorno al monte Rosato, fino a raggiungere la mulattiera che congiunge detta quota con la comunale Poggio Bustone, la percorre seguendo la delimitazione del vincolo panoramico posto con decreto ministeriale 14 luglio 1966 sino a quota 1028 ad est di Poggio Bustone, da qui, con direzione sud-est, seguendo il compluvio, raggiunge la quota 1200, quindi la percorre, pervenendo al confine tra i comuni di Poggio Bustone e di Cantalice, indi da qui segue il tracciato ovest del vincolo posto con decreto ministeriale 15 luglio 1953 e decreto ministeriale 22 ottobre 1964, verso nord, sino a raggiungere il confine comunale tra Rivodutri e Leonessa (quota 1200), a nord-ovest di monte Collelungo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Borgovelino, Rivodutri e Poggio Bustone provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 novembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Oggi, 31 gennaio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comprensorio del Terminillo - Comuni di Borgovelino, Rivodutri, Poggio Bustone - Rettifica ed ampliamento vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

(*Omissis*).

All'unanimità propone che vengano rettificati i decreti ministeriali del 15 luglio 1953 e del 22 ottobre 1964 per quanto concerne il territorio del comune di Borgovelino, compreso già entro la delimitazione dei predetti decreti ministeriali, e venga ampliato il vincolo del comprensorio del Terminillo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il territorio dei comuni di Poggio Bustone e Rivodutri entro la seguente delimitazione: partendo dal confine comunale tra Rivodutri e Leonessa (a nord-ovest di monte Collelungo) a quota 1200, il limite del vincolo segue la detta quota 1200 sino a pervenire al fosso delle Pietrerosse, al confine tra Rivodutri e Poggio Bustone, da qui segue ancora la quota 1200, attorno al monte Rosato, fino a raggiungere la mulattiera che congiunge detta quota con la comunale Poggio Bustone, la percorre seguendo la delimitazione del vincolo panoramico posto con decreto ministeriale 14 luglio 1966 sino a quota 1028 ad est di Poggio Bustone, da qui, con direzione sud-est, seguendo il compluvio, raggiunge la quota 1200, quindi la percorre, pervenendo al confine tra i comuni di Poggio Bustone e di Cantalice, indi da qui segue il tracciato ovest del vincolo posto con decreto ministeriale 15 luglio 1953 e decreto ministeriale 22 ottobre 1964, verso nord, sino a raggiungere il confine comunale tra Rivodutri e Leonessa (quota 1200, a nord-ovest di monte Collelungo).

(11337)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1970.

Modifica del decreto ministeriale 24 novembre 1967 concernente l'iscrizione di varietà di riso nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 19 dicembre 1967, con il quale sono state iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola n. 22 varietà di riso;

Considerato che, tra le varietà di riso iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 16 dell'articolo unico, la varietà di riso « Ribe (R.B. 265) », il cui responsabile della conservazione in purezza è l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Vista la lettera n. 4238 in data 17 settembre 1970 con la quale l'istituto medesimo ha chiesto che il nome della predetta varietà di riso venga modificato da « Ribe (R.B. 265) » in « Ribe (Euribe) »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 24 novembre 1967;

Decreta:

Il nome della varietà di riso di cui al n. 16 dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 novembre 1967 viene modificato da « Ribe (R.B. 265) » in « Ribe (Euribe) ».

Roma, addì 6 novembre 1970

Il Ministro: NATALI

(11416)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano:

Tariffa 6/5, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 5 % dal 2° anno di assicurazione, di una capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze.

Roma, addì 9 novembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11418)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge

28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(11397)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(11395)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 373 del 25 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Salerno ha deliberato di provincializzare la strada comunale « via Vecchia Striano » nel comune di Sarno, dell'estesa di km. 0+800;

Visto il voto n. 924 del 16 giugno 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Considerato che la strada in parola può essere classificata tra le provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Vecchia Striano » dell'estesa di km. 0+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(11412)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 95-*bis*/12666 del 20 maggio 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Frosinone ha, tra l'altro, proposto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Roccasecca scalo-casello autostradale Pontecorvo », con inizio dalla stazione ferroviaria di Roccasecca e termine sulla strada provinciale Leuciana 1ª nei pressi del casello autostradale, dell'estesa di km 5+100;

Visto il voto n. 789 del 16 giugno 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è favorevolmente espresso al riguardo;

Considerato che la strada in parola può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Roccasecca scalo-casello autostradale di Pontecorvo », della estesa di km. 5+100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(11413)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 5 della legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'E.N.A.M. (Ente nazionale di assistenza magistrale), ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Veduto il decreto ministeriale 5 ottobre 1970, con il quale sono stati chiamati a far parte del nuovo consiglio di amministrazione dell'ente stesso i membri designati ed eletti ai sensi dell'articolo di legge sopra citato;

Veduto il verbale della seduta del predetto consiglio di amministrazione del 16 ottobre 1970 che propone al Ministero una terna di nominativi per la nomina del presidente del consiglio di amministrazione stesso;

Ritenuta l'opportunità di scegliere, tra la terna dei nomi proposti, il sig. Linneo Marchesi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il sig. Linneo Marchesi è nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

(11605)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1970 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1970, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1969, dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico, modificato dall'art. 38 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1970 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazioni e di capitalizzazioni nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1970 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura dello 0,90 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1969 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,30 per mille sui premi riscossi dalle Compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: GAVA

(11417)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 novembre 1970.

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze aeree dall'Etiopia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di casi di colera in Etiopia;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dall'Etiopia sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Cantina sociale di Santa Margherita di Costigliole d'Asti e zone limitrofe », con sede in Costigliole d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 novembre 1970, la società cooperativa « Cantina sociale di Santa Margherita di Costigliole d'Asti e zone limitrofe », con sede in Costigliole d'Asti, costituita per rogito Serra in data 13 gennaio 1957, rep. 7352, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del geom. Luigi Marinetti.

(11286)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A.234 del 30 ottobre 1970 relativa ad operazioni a termine su nichelio presso la borsa merci di New York.

(11300)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle seconde cattedre di matematica generale e di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia sono vacanti le seconde cattedre di matematica generale e di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11591)

Vacanza delle cattedre raddoppiate di storia moderna, istituzioni di diritto pubblico, storia delle dottrine politiche e della cattedra di statistica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre seguenti:

1) storia moderna: raddoppiamento;
2) istituzioni di diritto pubblico: raddoppiamento;
3) storia delle dottrine politiche: raddoppiamento;
4) statistica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11593)

Vacanza delle cattedre raddoppiate di economia politica, diritto amministrativo e di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, sono vacanti le cattedre raddoppiate di economia politica, diritto amministrativo e di filosofia del diritto, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11592)

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11594)

Vacanza della seconda cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11595)

Vacanza della cattedra di storia del commercio e della navigazione presso la facoltà di economia marittima dello Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la cattedra di storia del commercio e della navigazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11597)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Padova, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11600)

Vacanza della seconda cattedra di economia politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la seconda cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11596)

Vacanza della seconda cattedra di zoologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, è vacante la seconda cattedra di zoologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11598)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Palombara Sabina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.879.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11474)

Autorizzazione al comune di Piansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Piansano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11475)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 827.590.109, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11477)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.314.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11476)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.116.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11478)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.801.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11479)

Autorizzazione al comune di Palagiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Palagiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.673.953, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11480)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.511.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11481)

Autorizzazione al comune di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Sansepolcro (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.469.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11482)

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Sperlonga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11483)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.229.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11484)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.470.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11487)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.354.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11485)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.247.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11486)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 23 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	622,84	622,77	622,75	—	622,80	622,77	622,79	622,70
Dollaro canadese	—	—	610,75	610,55	609 —	—	610,65	610,55	610,10	610 —
Franco svizzero	—	—	144,44	144,435	144,40	—	144,43	144,435	144,39	144,40
Corona danese	—	—	83,10	83,10	83 —	—	83,10	83,10	83,07	83,07
Corona norvegese	—	—	87,20	87,18	87,15	—	87,20	87,18	87,18	87,18
Corona svedese	—	—	120,47	120,515	120,50	—	120,50	120,515	120,46	120,45
Fiorino olandese	—	—	173,05	173,025	173 —	—	173,025	173,025	173,07	173 —
Franco belga	—	—	12,55	12,5495	12,54	—	12,55	12,5495	12,54	12,55
Franco francese	—	—	112,92	112,87	112,90	—	112,875	112,87	112,86	112,85
Lira sterlina	—	—	1488,20	1488,50	1488 —	—	1488,80	1488,50	1488,25	1488,40
Marco germanico	—	—	171,59	171,565	171,50	—	171,56	171,565	171,56	171,55
Scellino austriaco	—	—	24,085	24,0925	24,08	—	24,0925	24,0925	24,09	24,07
Escudo portoghese	—	—	21,78	21,7875	21,80	—	21,79	21,7875	21,78	21,77
Peseta spagnola	—	—	8,95	8,9490	8,95	—	8,9525	8,9490	8,95	8,93

Media dei titoli del 23 novembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	—
» 5 % (» 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,785
Dollaro canadese	610,60
Franco svizzero	144,432
Corona danese	83,10
Corona norvegese	87,19
Corona svedese	120,507
Fiorino olandese	173,025
Franco belga	12,55
Franco francese	112,872
Lira sterlina	1488,65
Marco germanico	171,562
Scellino austriaco	24,092
Escudo portoghese	21,789
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 24 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	—	—	622,75	622,67	622,60	—	622,64	622,67	622,77	622,70
Dollaro canadese	—	—	611,50	611,35	609,90	—	611,35	611,35	610,55	610,25
Franco svizzero	—	—	144,58	144,495	144,45	—	144,49	144,495	144,43	144,45
Corona danese	—	—	83,15	83,115	83,10	—	83,12	83,115	83,10	83,10
Corona norvegese .	—	—	87,22	87,205	87,20	—	87,20	87,205	87,18	87,15
Corona svedese .	—	—	120,51	120,555	120,50	—	120,56	120,555	120,51	120,50
Fiorino olandese	—	—	173,15	173,105	173 —	—	173,10	173,105	173,02	173,10
Franco belga .	—	—	12,5550	12,5475	12,54	—	12,5475	12,5475	12,54	12,55
Franco francese	—	—	112,95	112,87	112,90	—	112,87	112,87	112,77	112,86
Lira sterlina .	—	—	1489,05	1488,80	1488,25	—	1488,60	1488,80	1488,50	1488,65
Marco germanico .	—	—	171,58	171,535	171,50	—	171,535	171,535	171,56	171,55
Scellino austriaco .	—	—	24,09	24,0880	24,08	—	24,089	24,0880	24,09	24,07
Escudo portoghese	—	—	21,79	21,7875	21,80	—	21,79	21,7875	21,78	21,77
Peseta spagnola	—	—	8,9575	8,9510	8,95	—	8,9525	8,9510	8,94	8,93

Media dei titoli del 24 novembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	—
Redimibile 3,50 % 1934 .	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione) .	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	—
» » » 5,50 % 1976 .	99,20

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	—
» 5 % (» 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1970

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	622,655	Franco belga .	12,547
Dollaro canadese	611,35	Franco francese	112,87
Franco svizzero .	144,492	Lira sterlina .	1488,65
Corona danese .	83,117	Marco germanico .	171,535
Corona norvegese .	87,202	Scellino austriaco .	24,088
Corona svedese .	120,557	Escudo portoghese	21,789
Fiorino olandese	173,102	Peseta spagnola	8,952

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Rinfresco »

Con decreto n. 1127 del 27 ottobre 1970 la S.p.a. Terme di Montecatini, con sede amministrativa in Montecatini Terme (Pistoia), viale Verdi, 41, è autorizzata a continuare la vendita in bottiglie, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Rinfresco », che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Montecatini Terme, provincia di Pistoia.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di circa un litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni di cm. 16 × cm. 11, stampate su carta a fondo giallo, e suddivise in riquadri delimitati da righe nere.

Nella parte alta dell'etichetta, in caratteri neri su fondo rosso, si leggerà « Terme di Montecatini S.p.a. Montecatini Terme (Pistoia) ».

In un riquadro, a sinistra, di cm. 5,1 × cm. 5,3, saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita, in data 18 luglio 1970, dal prof. Camillo Porlezza, emerito di chimica generale nell'istituto di chimica generale dell'Università di Pisa.

In un riquadro centrale, sarà raffigurata, nella metà superiore, una fontana in colore rosso e nero, e nella metà inferiore, sarà riportato, in caratteri neri, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 11 maggio 1970 dal prof. Danilo Parvis, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa.

In un riquadro, a destra, di cm. 5,1 × cm. 5,3, saranno riportate, in caratteri neri, le indicazioni e la posologia dell'acqua, nonchè il contenuto della stessa acqua imbottigliata.

Nella parte bassa dell'etichetta si leggerà « Acqua Minerale Naturale » in caratteri neri su fondo rosso, « RINFRESCO », in caratteri neri su fondo giallo, ed infine, su una riga in rosso, verranno riportati gli estremi delle autorizzazioni alla vendita.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(11053)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° settembre 1970 al 30 settembre 1970.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°-9-1970	2-9-1970	3-9-1970	4-9-1970	5/7-9-1970	8-9-1970	9-9-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	30.862,50	30.862,50	30.862,50	30.862,50	30.862,50	30.362,50	30.362,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	34.206,25 (*a*)	34.206,25 (*a*)	34.206,25 (*a*)	34.206,25 (*a*)	34.206,25 (*a*)	34.206,25 (*a*)	34.206,25 (*a*)
10.02	01,04	Segala	23.893,75	23.893,75	24.331,25	24.331,25	23.862,50	22.987,50	22.987,50
10.03	01,04	Orzo	17.525,00 (*b*)	16.993,75 (*b*)	16.993,75 (*b*)	16.212,50 (*b*)	15.743,75 (*b*)	15.743,75 (*b*)	14.962,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	10.156,25 (*b*)	10.156,25 (*b*)	9.406,25 (*b*)	9.406,25 (*b*)	9.031,25 (*b*)	9.031,25 (*b*)	8.187,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	11.681,25 (*b*)	11.681,25 (*b*)	11.681,25 (*b*)	11.681,25 (*b*)	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	11.681,25 (*b*)	11.681,25 (*b*)	11.681,25 (*b*)	11.681,25 (*b*)	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	15.331,25 (*b*)	15.331,25 (*b*)	15.331,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75
11.01-B	05	Farine di segala	40.368,75	40.368,75	40.368,75	40.368,75	39.893,75	38.668,75	38.668,75
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	59.081,25	59.081,25	59.081,25	59.081,25	58.550,00	58.550,00	58.550,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	10-9-1970	11-9-1970	12/14-9-1970	15-9-1970	16-9-1970	17-9-1970	18-9-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	30.362,50	29.893,75	29.893,75	29.893,75	29.518,75	29.518,75	29.518,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	33.581,25 (*a*)	33.581,25 (*a*)	33.581,25 (*a*)	33.581,25 (*a*)	32.925,00 (*a*)	32.300,00 (*a*)	31.675,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	23.768,75	23.768,75	23.768,75	23.768,75	23.768,75	23.768,75	23.768,75
10.03	01,04	Orzo	14.962,50 (*b*)	14.025,00 (*b*)	14.025,00 (*b*)	13.400,00 (*b*)	13.400,00 (*b*)	13.400,00 (*b*)	13.400,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	8.187,50 (*b*)	8.187,50 (*b*)	7.406,25 (*b*)	7.406,25 (*b*)	6.937,50 (*b*)	6.937,50 (*b*)	6.937,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)	11.493,75 (*b*)	11.493,75 (*b*)	11.993,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)	12.150,00 (*b*)	11.493,75 (*b*)	11.493,75 (*b*)	11.993,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	14.956,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.331,25 (*b*)	14.331,25 (*b*)	14.331,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75
11.01-B	05	Farine di segala	39.762,50	39.762,50	39.762,50	39.762,50	39.762,50	39.762,50	39.762,50
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	58.112,50	58.112,50	57.725,00	57.725,00	57.093,75	56.125,00	55.156,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	19/21-9-1970	22-9-1970	23-9-1970	24-9-1970	25/28-9-1970	29-9-1970	30-9-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	29.018,75	29.018,75	29.018,75	29.018,75	28.518,75	28.518,75	28.518,75
10.01-B	07.11	Frumento duro	31.206,25 (*a*)	30.425,00 (*a*)	30.425,00 (*a*)	30.425,00 (*a*)	30.425,00 (*a*)	30.425,00 (*a*)	31.112,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	23.768,75	23.768,75	23.768,75	23.768,75	23.768,75	23.768,75	23.768,75
10.03	01,04	Orzo	13.775,00 (*b*)	13.775,00 (*b*)	13.775,00 (*b*)	13.775,00 (*b*)	13.775,00 (*b*)	14.400,00 (*b*)	14.400,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	6.937,50 (*b*)	6.937,50 (*b*)	6.937,50 (*b*)	6.937,50 (*b*)	6.937,50 (*b*)	7.562,50 (*b*)	7.562,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	13.243,75 (*b*)	13.243,75 (*b*)	13.931,25 (*b*)	13.368,75 (*b*)	13.368,75 (*b*)	13.931,25 (*b*)	13.931,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	13.243,75 (*b*)	13.243,75 (*b*)	13.931,25 (*b*)	13.368,75 (*b*)	13.368,75 (*b*)	13.931,25 (*b*)	13.931,25 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	956,25 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	14.331,25 (*b*)	14.331,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.331,25 (*b*)	14.331,25 (*b*)	14.331,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75
11.01-B	05	Farine di segala	39.762,50	39.762,50	39.762,50	39.762,50	39.762,50	39.762,50	40.243,75
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	54.431,25	53.218,75	53.218,75	53.218,15	53.218,75	53.606,25	54.287,50
ex 11.02-A	002	- di frumento tenero	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	23.506,25	32.506,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(10707)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli e per esame-colloquio, per il conferimento del posto di direttore amministrativo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ENTE AUTONOMO « LA BIENNALE DI VENEZIA »

Visto il decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504;
Vista la propria deliberazione n. 913 in data 28 settembre 1970;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esame-colloquio, per il conferimento del posto di direttore amministrativo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del presente bando abbiano — oltre ai requisiti generali — i seguenti:

1) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali od in economia e commercio;

2) essere dipendente civile dell'Amministrazione dello Stato, con la qualifica di direttore di divisione o equiparata, oppure dipendente di ente pubblico con qualifica corrispondente a quella di direttore di divisione, ed avere prestato nella detta qualifica almeno un anno di servizio alla data del presente bando;

3) non avere superato, alla data del presente bando, il 50° anno di età.

Art. 3.
Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo e firmata dal concorrente, deve essere diretta al commissario straordinario dell'ente, San Marco - Ca' Giustinian, Venezia, ed indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, e dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del presente bando.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza a Venezia. La firma dell'aspirante, in calce alla domanda di ammissione, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.
Documentazione e titoli

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) se dipendente civile dello Stato: una copia dello stato di servizio, in carta bollata, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati, e da cui risulti anche lo stato di famiglia;

se dipendente di ente pubblico, un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera, i giudizi annuali riportati e lo stato di famiglia;

b) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, o in economia e commercio, in originale o in copia notarile, accompagnato da un documento rilasciato dalla competente università da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale riportato nell'esame di laurea;

c) fotografia recente dell'aspirante, applicata su carta da bollo, con firma autografa autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Detto documento deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del bando;

d) ricevuta di vaglia postale attestante il pagamento a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » della tassa di L. 400, ai sensi delle disposizioni di legge;

e) documenti che attestino il possesso dei requisiti che danno titolo all'elevazione del limite massimo di età fino al 55° anno, prevista dalle vigenti disposizioni di legge in favore dei mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate;

f) titoli comprovanti la competenza e capacità in materia dell'aspirante;

g) eventuali titoli di precedenza o preferenza, previsti in favore di coloro che si trovano in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

h) elenco in carta semplice, in duplice copia, dei titoli presentati; una di tali copie sarà restituita, per ricevuta, controfirmata dal funzionario addetto all'ufficio segreteria del concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non saranno accettati altri titoli, documenti, pubblicazioni o studi.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti dagli aspiranti alla data del presente bando.

Art. 5.
Esame-colloquio

I candidati ammessi al concorso saranno invitati presso la sede dell'ente per sostenere un esame-colloquio sulle seguenti materie:

contabilità di Stato e degli enti pubblici;
diritto civile;
diritto amministrativo;
legislazione del lavoro;
legislazione fiscale;
cultura generale con particolare riferimento all'arte, alla musica, al cinema, al teatro.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di conoscere una lingua straniera (inglese, o francese, o tedesco) eseguendo, nel corso dell'esame-colloquio, una traduzione scritta dall'italiano e in italiano.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, per la prova di esame-colloquio e di traduzione sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal commissario straordinario, che la presiede, e composta come appresso:

1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) un professore di materie letterarie;
3) un professore di lingue straniere;
4) un funzionario della Biennale.

Le funzioni di segretario saranno assolte da un funzionario dell'ente.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria, con la relativa relazione, che dovrà essere approvata dal commissario straordinario.

Art. 7.
Nomina del vincitore

Il commissario straordinario procederà alla nomina del candidato che sarà classificato primo nella graduatoria degli idonei, a meno che non decida di non procedere ad alcuna nomina.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato nella lettera di partecipazione della nomina stessa, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal commissario straordinario dell'ente, ovvero non presenti i documenti più sotto indicati.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore, il commissario straordinario può procedere alla nomina del concorrente classificato secondo nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data della deliberazione con la quale è stata approvata la graduatoria.

Art. 8.
Documentazione di rito che deve produrre il vincitore

Il vincitore del posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito nella lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

b) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio. Non sarà ritenuto valido il certificato medico rilasciato da persone diverse da quelle sopra indicate. L'ente si riserva di sottoporre eventualmente il vincitore a visita medica di un sanitario di sua fiducia per accertare l'idoneità fisica ad attendere alle funzioni del posto da conferire;

c) stato di famiglia o certificato di stato libero;

d) copia del foglio matricolare militare o dello stato di servizio o certificato di riforma.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della nomina.

Art. 9.

Trattamento economico del direttore amministrativo

Al direttore amministrativo è corrisposto il trattamento economico pari a quello dell'ex coefficiente 670 dell'ordinamento gerarchico statale oltre le indennità previste per il personale dell'ente.

Agli effetti previdenziali il direttore amministrativo è iscritto, come tutto il personale dell'ente, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Venezia, addì 3 ottobre 1970

Il commissario straordinario: LONGO

(11552)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di infermiere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1970, registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 395, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di infermiere in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Monti prof. Mario, direttore centrale.

Membri:

Giovinazzo dott. Vincenzo, ispettore capo superiore;
Pafi dott. Ermanno, ispettore capo;
Melino prof. Carmine, ispettore capo;
Struglia dott. Luigi, ispettore capo.

Segretario:

Bosco Alfredo, segretario principale.

Roma, addì 31 ottobre 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11227)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1969, n. 427-427/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di geometra aggiunto, perito aggiunto, assistente stradale capo in prova (vice segretario) della carriera di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *novembre* 1970)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2797-827/18 I.Pers. di data 31 ottobre 1969;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di geometra aggiunto, perito aggiunto, assistente stradale capo in prova (vice segretario) della carriera di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;
2) aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad un'incognita - geometria elementare piana e solida: funzioni goniometriche e trigonometria piana - teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;
3) compilazione di disegni e degli altri allegati di un progetto;
4) istrumenti topografici; loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici - tracciamenti di campagne;
5) modalità di esecuzione dei lavori edilizi, stradali ed idraulici - redazione di un progetto di semplice costruzione edile o stradale - calcolo di una struttura semplice di calcestruzzo armato - risoluzione di un problema topografico - pavimentazioni stradali;
6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;
7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) le materie delle prove scritte;
b) nozioni elementari di statistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 3 novembre 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1970
Registro n. 14, *foglio n.* 142

(11046)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.